

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 133 in data 26 gennaio 2007, concernente “Disposizioni regionali relative alla sicurezza alimentare in materia di vendita di latte crudo per l'alimentazione umana diretta”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 619 del 14 febbraio 2007, concernente la rettifica, per mero errore materiale, del comma 2 dell'articolo 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 26.01.2007;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2788 in data 26 settembre 2008, concernente “Approvazione del programma regionale 2008/2009 di bonifica sanitaria del bestiame, da attuarsi con i piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi e leucosi e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi, e prosecuzione del piano straordinario di lavoro per l'eradicazione della tubercolosi (TBC) negli allevamenti. Impegno di spesa”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3857 in data 30 dicembre 2008, concernente “Approvazione della sostituzione dell'allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2788 in data 26 settembre 2008, concernente il programma regionale 2008/2009 di bonifica sanitaria del bestiame”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 147 in data 23 gennaio 2009, concernente “Approvazione della sostituzione dell'allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2788 in data 26 settembre 2008, sostituito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3857 del 30 dicembre 2008, concernente il programma regionale 2008/2009 di bonifica sanitaria del bestiame”;
- preso atto che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nella riunione tenutasi in Roma, presso il Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, il giorno 8 gennaio 2009, in presenza dei rappresentanti del Centro Nazionale di Referenza per la tubercolosi bovina, del Centro di Referenza per la epidemiologia di Teramo e dei Tecnici dell'Istituto Zooprofilattico di Torino ha ribadito che il test del gamma interferon ha carattere di complementarità e che l'Organizzazione Internazionale Epizootie (O.I.E.) e la normativa italiana non lo ritengono valido quale prova ufficiale;
- ritenuto, pertanto che, sulla base di quanto sopra evidenziato, le indagini mediante il gamma interferone effettuate presso le aziende che intendono commercializzare il latte crudo non apportano elementi di sicurezza aggiuntivi circa la presenza della malattia tubercolare;
- considerato che il comma 2 dell'articolo 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2007, stabilisce che in caso di revoca della qualifica di allevamento U.I. (ufficialmente indenne) è necessario un anno di attesa prima di autorizzare nuovamente la vendita del latte crudo;

- considerato altresì che la deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 26 settembre 2008 e successive modificazioni, ha stabilito che, per il riottenimento della qualifica di ufficialmente indenne, devono essere seguiti i tempi stabiliti dal decreto del Ministro della salute 15 dicembre 1995, n. 592 che sono di un anno dopo le prime prove di eradicazione;
- ritenuto che l'aggiunta di periodi supplementari di attesa, per la vendita del latte crudo, oltre a quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2788/2008 e successive modificazioni non forniscano garanzie supplementari;
- considerato che in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 26 settembre 2008, e successive modificazioni, è opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2007, relativamente all'impiego del test del gamma interferone ed eliminare, nello stesso comma, l'indicazione dei tempi di attesa per la ripresa della vendita del latte dopo il riottenimento della qualifica di U.I., in quanto già stabiliti nel decreto del Ministro della salute 15 dicembre 1995, n. 592;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo servizio del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro della Direzione salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica del comma 2, dell'articolo 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 26 gennaio 2007, sostituendolo così come segue: “2. Il latte crudo deve provenire da vacche che appartengono ad un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi secondo le indicazioni fornite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 26 settembre 2008, e successive modificazioni ”;
2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Direttore Generale dell'ARPA, al Responsabile dell'Area territoriale sanitaria della Valle d'Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) del Piemonte,

Liguria e Valle d'Aosta, al C.E.L.V.A. e al Comando della Valle d'Aosta dei Carabinieri del N.A.S.;

3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.